

CRITERI DI VALUTAZIONE ai sensi dlgs 62/17

CRITERI GENERALI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Alla Scuola Primaria
In sede di scrutinio finale presieduto dal DS
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10)
i docenti della classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva
all'unanimità
<u>solo</u> in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

Sulla base della normativa vigente,

- ferme restando le competenze del Consiglio di classe/team docenti;
- premesso che la valutazione esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi;
- premesso che le proposte di voto devono scaturire da osservazioni sistematiche e da un congruo numero di valutazioni rilevate nel corso dell'anno scolastico;

- premesso che la scuola adotta strategie per il miglioramento degli apprendimenti individuate nel Ptof;
- premesso che la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
- premesso che il ricorso alla non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato deve perseguire unicamente la finalità di promuovere, attraverso la ripetenza e la frequenza di un ulteriore anno nella scuola, il successo formativo degli alunni;

Il Collegio dei docenti

individua ed assume in sede di scrutini finali i seguenti **criteri generali** per l'ammissione o meno alla classe successiva e all'esame di Stato:

<p>in caso di</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffuse insufficienze gravi e non gravi o numerose insufficienze non gravi nelle conoscenze, abilità e competenze necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo, nonostante l'introduzione di facilitatori, la rimozione di ostacoli e la ridefinizione dell'ambiente di apprendimento; - mancata progressione dell'allievo in ordine a conoscenze e capacità, con mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico, pur in presenza di attività di recupero; - rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio di una o più discipline e verso le attività proposte, compresi i compiti di realtà; - mantenimento di rapporti conflittuali/oppositivi con i pari e gli adulti, pur avendo partecipato ad attività di cooperative learning e peer to peer, lavori in piccolo gruppo e coppia, attività laboratoriali <p>si individuano le seguenti situazioni per le quali si ritiene opportuna</p>	
L'AMMISSIONE	LA NON AMMISSIONE:

- classe prima primaria
- allievi in gravi situazioni di disagio, tali da far ritenere gli aspetti educativo-relazionali prioritari rispetto agli aspetti didattici;
- allievi che non hanno completamente raggiunto gli obiettivi minimi prefissati per condizioni di partenza particolarmente svantaggiate, ma che hanno comunque registrato un progresso tale da prevedere la possibilità di un recupero soddisfacente nell'anno successivo.

- come evento da considerare **negli anni di passaggio** da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (**dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado**);
- allievi per i quali si ritiene che la ripetenza possa consentire un potenziamento delle competenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica) e un innalzamento dei livelli di apprendimento;
- allievi che hanno mostrato una mancata progressione in ordine a conoscenze e capacità, con mantenimento delle lacune evidenziate nella fase di partenza o durante l'anno scolastico;
- allievi che hanno evidenziato un rifiuto sistematico di ogni impegno nello studio di una o più discipline;
- allievi con serie difficoltà nelle conoscenze, abilità e competenze che non consentano di affrontare la classe successiva in modo proficuo;
- allievi che presentano una evidente immaturità globale;
- allievi per i quali la scuola ha ricevuto da servizi sociali/psicologo di istituto/Uonpia/altre agenzie educative indicazioni favorevoli ad una eventuale ripetenza

Per gli allievi con precedenti non ammissioni il Consiglio di Classe/team docenti valuterà con estrema attenzione la possibilità di un'ulteriore ripetenza, che verrà presa in considerazione solo nel caso in cui ci siano elementi che facciano supporre una effettiva utilità.

Approvato dal Collegio docenti in data 13/03/2018 con delibera n. 3